

Approfondimento sui 36 mesi

La notizia dell' emendamento al DL dignità per superare il limite di 36 mesi per fare supplenze è stata riportata dalle maggiori testate nazionali. Si tratta di un provvedimento molto atteso dai docenti precari perché sbloccherebbe la situazione lavorativa per moltissimi di loro.

Malauguratamente, nel presentare la notizia dell'emendamento, tanti portali sbagliano. È questo il caso di TGCOM24, diffusissimo canale di informazione online, che scrive "Lo stop ai contratti a termine oltre i 36 mesi scattava dal primo settembre 2016 e gli effetti sarebbero iniziati a partire da settembre 2019." La realtà dei fatti che riguardano i docenti precari è diversa e qui cercheremo di spiegare quali sono le differenze.

Da quando è uscita la famosa sentenza di Strasburgo, meglio nota come sentenza Mascolo, si è fatta troppa confusione sui 36 mesi. I docenti precari si sono prodotti nella ricerca di chiarimenti relativamente al servizio prestato nella scuola pubblica con contratti a termine. Per questo motivo, più che concentrarci sull'emendamento al ddl dignità in discussione alle camere, in questa sede cercheremo di fare chiarezza cominciando a smontare i troppi luoghi comuni che hanno causato paure ingiustificate tra gli interessati.

In linea assolutamente di principio è giusto dire che il divieto imposto dal comma 131 della legge 107 produceva i suoi effetti dal primo settembre 2016 fino al primo settembre 2019. Qualcuno ci obietterà: ma se questo è vero allora dov'è la differenza che volete spiegare? La risposta è questa: quanti tra voi hanno avuto contratti a termine dal primo settembre al 31 agosto continuativamente per 3 anni? Lo stop di cui si parla al primo settembre 2019 varrà soltanto per quei soggetti che hanno svolto supplenze sui posti in organico di diritto, ossia quelli destinati alle immissioni in ruolo. È del tutto evidente quindi che tutti gli altri non dovranno preoccuparsi. Se le supplenze sono state fatte fino al 30 giugno sui posti in Organico di fatto, questo tipo di servizio non è considerabile agli effetti negativi del comma 131. Per meglio spiegare: si può cominciare già da questo primo settembre 2018 ad accumulare 3 anni continuativi in organico di diritto prima di arrivare allo stop definitivo. In ogni caso rimarrebbe sempre aperta la possibilità di fare supplenze in Organico di Fatto, essendo completamente diversa la natura del posto avuto con il contratto a termine. E altrettanto ovvio che non possiamo stare qui ad aspettare il primo settembre 2021 per risolvere il problema causato dalle linee guida della legge imposta da Renzi. Ed è in questo contesto che va inquadrata l'azione della maggioranza che ha deciso di presentare l'emendamento al ddl dignità ispirato, pensato e fortemente voluto dal senatore Pittoni.